



II PRESIDENTE

Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679.

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”;

VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario n. 72 e n.73 del 10 giugno 2020, con cui sono stati emanati il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento” del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria”, approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n. 6033 del 29 maggio 2020”;

VISTI i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui rispettivamente è stato nominato il Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza dell'incarico;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2020, con il quale il Prof. Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

VISTO Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (si seguito, *DPO*) (artt. 37-39);

PRESO ATTO che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il *DPO* «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

PRESO ATTO che le predette disposizioni prevedono che il *DPO* «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in*



base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD); «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3);

CONSIDERATO che il CREA è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;

PRESO ATTO che il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione del CREA, approvato con delibera del CdA n. 29408 del 30.03.2021, assegna all'Ufficio Affari generali e legali – UDG7 il compito di svolgere l'attività di supporto al Data Protection Officer (DPO);

VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. 28 febbraio 2020 n. 88, con il quale alla Dott.ssa Ginevra Albano, è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Ufficio UDG7 "Affari generali e legali" dell'Amministrazione Centrale;

VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n.227 del 4.05.2020 2020 con il quale alla Dott.ssa Ginevra Albano, è stato conferito anche l'incarico di Data Protection Officer (DPO) in sostituzione della Dott.ssa Speranza De Chiara;

RITENUTO opportuno, in ragione del carico di lavoro dell'Ufficio Affari generali e legali, individuare un'altra persona fisica cui affidare il predetto incarico;

VISTO l'Avviso interno per le manifestazioni di disponibilità per la ricerca di professionalità per lo svolgimento dell'incarico di DPO del CREA, pubblicato sul sito CREA il 21 giugno 2021;

PRESO ATTO che entro i termini indicati nell'Avviso, è pervenuta unicamente la candidatura della dipendente Valentina Longo, avvocato, la quale risulta possedere un livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

DECRETA

Articolo 1

Di designare l'Avv. Valentina Longo come Responsabile della protezione dei dati (DPO) per il CREA in sostituzione della Dott.ssa Ginevra Albano;

Articolo 2

Il DPO designato, ai sensi di quanto previsto art. 39, par. 1, svolgerà, in piena autonomia e indipendenza, i compiti e le funzioni previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali tenuto conto del fatto che lo stesso:

- informa e fornisce consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'UE relative alla protezione dei dati;
- sorveglia l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'UE relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del



trattamento, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

- fornisce un parere in merito all'eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e ne sorveglia lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- coopera con il Garante per la protezione dei dati personali;
- funge da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettua, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Articolo 3

Ai fini dell'espletamento delle attività di competenza, il Titolare del trattamento ed i Soggetti delegati attuatori si assicureranno che il DPO sia tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e, ai sensi di quanto previsto dall'art.38 del GDPR che allo stesso sia consentito di accedere ai dati personali e ai trattamenti.

Articolo 4

Nell'espletamento delle sue funzioni di DPO, l'avv. Longo è tenuta al segreto e alla riservatezza in conformità delle norme vigenti ed al diritto dell'Unione Europea;

L'avv. Longo potrà svolgere altri compiti e funzioni a condizione che gli stessi non diano adito ad un conflitto di interessi.

Il nominativo e i dati di contatto del DPO (recapito postale, telefono, e-mail) saranno comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet del CREA.

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio